

## **Prestito Famiglia**

### **INFORMAZIONI SULLA BANCA**

**BANCA ALPI MARITTIME Credito Cooperativo Carru'**

**VIA STAZIONE, 10 - 12061 - CARRU'**

n. telefono e fax: **0173757111** fax **0173757686** n.verde **800154664**

email: [info@bancaalpimarittime.it](mailto:info@bancaalpimarittime.it) sito internet: [www.bancaalpimarittime.it](http://www.bancaalpimarittime.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di **Cuneo** n. **00195530043**

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. **4291.10** - Cod. ABI **8450**

Iscritta all'albo delle società cooperative n. **A 159716**

Aderente al **Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo**, **Fondo Nazionale di Garanzia**, **Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo**, **Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo**

Capitale sociale e riserve al **31 dicembre 2011** euro **46.217.077,00**

### **CHE COS'E' IL MUTUO CHIROGRAFARIO EROGATO AL CONSUMATORE**

Il mutuo chirografario è un finanziamento: la banca consegna al cliente, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (consumatore), una somma di denaro dietro impegno da parte di quest'ultimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso.

Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o indicizzato. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

Il contratto impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo. La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto.

Le specifiche disposizioni del Titolo VI, Capo II del D. Lgs. 385/93 relative al "Credito ai consumatori" si applicano ai contratti di credito ai consumatori, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 122, comma 1 del citato D.Lgs. 385/93, di seguito elencati: a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro; b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile; c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri; d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme; e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato; f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni; g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all'operazione; h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità prevista dalla legge; i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore; l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene; m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario; n) iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 del D.Lgs. 385/93 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli

per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato; o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125-octies del D.Lgs. 385/93.

Al consumatore viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), che indica il costo totale del credito a carico del consumatore medesimo espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito.

L'eventuale durata medio-lunga del finanziamento (cioè superiore ai 18 mesi) permette al cliente di avvalersi di un regime fiscale agevolato.

## I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

### Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

### Mutuo a tasso indicizzato

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso indicizzato è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

### Mutuo a tasso misto

Il tasso di interesse può passare da fisso a indicizzato (o viceversa) a scadenze e/o a condizioni stabilite nel contratto.

Il contratto indica se questo passaggio dipende o meno dalla scelta del cliente e secondo quali modalità la scelta avviene.

Vantaggi e svantaggi sono alternativamente quelli del tasso fisso o del tasso indicizzato.

Il tasso misto è consigliabile a chi al momento della stipula preferisce non prendere ancora una decisione definitiva sul tipo di tasso.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

#### Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 30.000,00 di durata pari a 5 Anni con una periodicità della rata Mensile.

Tasso fisso	<b>11,0080%</b>
Tasso Variabile	<b>8,4100%</b>

	VOCI	COSTI		
		valori espressi in Euro salvo diversamente indicato (es. %)		
		Tasso fisso	Tasso Variabile	
	Importo massimo finanziabile	75.000,00	75.000,00	
	Durata	5 Anni	5 Anni	
	Anno per il calcolo degli interessi	Anno Commerciale	Anno Commerciale	
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo %	10,5000	8,1000	
	Parametro di indicizzazione	IRS di periodo arrotondato ai 10 cent.sup.	Euribor 6M/365 mensile arrotondato ai 10 cent.sup.	
	Spread	+0,0000	+7,0000	
	Tasso di interesse di preammortamento	10,5000	8,1000	
	Anno per il calcolo degli interessi	Anno Civile	Anno Civile	
	Tasso di mora %	14,5000	12,1000	
	Tasso minimo contrattuale a favore della Banca (floor) %	Non previsto	Non previsto	
			+0,20%; +2,00%	+0,20%; +2,00%
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria % importo minimo importo massimo	2,0000 50,00 10.000,00	2,0000 50,00 10.000,00
		Bollo cambiale D.P.R. 601/73 (per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi)	€ 0,052 ogni € 516,46 di capitale	
		Bollo cambiale (per finanziamenti di durata inferiore a 18 mesi)	1,10% dell'importo finanziato	
		Recupero Imposta sostitutiva	0,25% sull'ammontare del finanziamento	
		Sostituzione/riduzione vincolo assicurativo	50,00	50,00
		Sostituzione/riduzione garanzia	75,00	75,00
		Rimborso spese informazione precontrattuale	2,50	2,50
		Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica	7% del capitale residuo
	Commissione di incasso rata - Con addebito automatico in conto corrente - Con pagamento per cassa - Con pagamento tramite Rid passivo		7,50 7,50 7,50	7,50 7,50 7,50
	Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione) (*)		3,0000	3,0000
	Spese per altre comunicazioni e informazioni		3,00	3,00
	Accollo mutuo % importo minimo importo massimo		0,00 60,00	0,00 60,00
	Sospensione pagamento rate		0,20% tasso se rata insoluta per piu'di 30 giorni	0,20% tasso se rata insoluta per piu'di 30 giorni
	Indennizzo dovuto per il caso di rimborso anticipato, totale o parziale		1,0000% del capitale anticipatamente rimborsato se la vita residua del contratto è superiore ad 1 anno, 0,50% se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno <sup>1</sup>	
	Spese per decurtazione del mutuo in corso di ammortamento		1% del capitale rimborsato	1% del capitale rimborsato
	Commissione per rata insoluta (max)		5,00	5,00
	Spese per avviso scadenza rata		2,50	2,50
	Sollecito pagamento rata		75,00	75,00
	PIANO DI AMMORTAMENTO		Tipo di ammortamento	RATA FISSA FRANCESE
		Tipologia di rata	Costante	Costante
Periodicità delle rate		Mensile	Mensile	

(\*) per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge numero

1 In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è previsto nei casi previsti dall'art.125-sexies del D.lgs.385/1993.

108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca [www.bancaalpimaritime.it](http://www.bancaalpimaritime.it).

**ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO**

DATA DI RIFERIMENTO	TIPO TASSO	VALORE
01/01/2005	Tasso fisso	
01/01/1980	Tasso fisso	
01/04/2012	Tasso Variabile	1,0990
01/03/2012	Tasso Variabile	1,3030

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al contratto medesimo.

**CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA**

**Tasso fisso**

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (Anni)	Importo della rata Mensile per €30.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 0,000% dopo 2 Anni(*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 0,000% dopo 2 Anni(*)
10,5000%	1	€ 2.644,46	€ 2.644,46	€ 2.644,46
10,5000%	2	€ 1.391,29	€ 1.391,29	€ 1.391,29
10,5000%	3	€ 975,08	€ 975,08	€ 975,08
10,5000%	4	€ 768,11	€ 768,11	€ 768,11
10,5000%	5	€ 644,82	€ 644,82	€ 644,82

**Tasso Variabile**

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (Anni)	Importo della rata Mensile per €30.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2,000% dopo 2 Anni(*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2,000% dopo 2 Anni(*)
8,1000%	1	€ 2.611,05	€	€
8,1000%	2	€ 1.358,19	€	€
8,1000%	3	€ 941,48	€ 951,50	€ 931,49
8,1000%	4	€ 733,80	€ 748,68	€ 719,09
8,1000%	5	€ 609,73	€ 627,83	€ 591,95

(\*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula.

**ALTRE SPESE DA SOSTENERE**

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

	Se acquistati attraverso la banca/intermediario

- Imposta sostitutiva vedasi tabella spese per la stipula del contratto
- Rilascio certificazioni revisori 250,00
- Certificazioni interessi passivi 30,00
- Rilascio doc. e variazione anagrafica 20,00

**TEMPI DI EROGAZIONE**

- Durata dell'istruttoria Tempi tecnici strettamente necessari
- Disponibilità dell'importo Al perfezionamento dell'atto

**ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI**

### **Rimborso anticipato**

Il consumatore ha il diritto di rimborsare prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto; in tal caso ha, altresì, diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Il finanziatore, ha diritto ad un indennizzo equo e oggettivamente giustificato dai costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non potrà in ogni caso superare l'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad 1 anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a 1 anno.

### **Recesso del cliente e della banca**

Il consumatore può esercitare, senza alcun onere, né spesa, né penale, il diritto di recesso dal contratto di credito entro 14 (quattordici) giorni di calendario dalla conclusione del contratto, inviando per iscritto, presso la succursale ove è costituito il rapporto, una comunicazione con la espressa dichiarazione di recesso.

Nel caso in cui il mutuatario non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata, il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l'immediato pagamento di quanto dovutole.

### **Portabilità del mutuo**

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario secondo la procedura di cui all'art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

### **Reclami**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca ([Via Stazione n. 10 12061 Carrù \(Cuneo\) info@bancaalpimarittime.it](mailto:info@bancaalpimarittime.it)), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice deve rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it);
- altro organismo abilitato alla mediazione e riconosciuto dall'ordinamento tramite iscrizione al registro del Ministero della Giustizia, ai sensi del D. Lgs. 28/2010, previamente concordato con la banca stessa.

## **LEGENDA**

<b>Accollo</b>	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
<b>Costo totale del credito</b>	Interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelli notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza.
<b>Importo totale del credito</b>	Limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito.
<b>Imposta sostitutiva</b>	Imposta pari allo 0,25% o al 2% della somma erogata, secondo le prescrizioni di legge
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
<b>Parametro di indicizzazione</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare

<b>(per i mutui a tasso indicizzato)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)</b>	il tasso di interesse.
<b>Piano di ammortamento</b>	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
<b>Piano di ammortamento "francese"</b>	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<b>Piano di ammortamento "italiano"</b>	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
<b>Piano di ammortamento "tedesco"</b>	Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l'ultima è costituita solo dal capitale.
<b>Quota capitale</b>	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
<b>Quota interessi</b>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati..
<b>Rata costante</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
<b>Rata crescente</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
<b>Rata decrescente</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate
<b>Rimborso in un'unica soluzione</b>	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
<b>Tasso annuo effettivo globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del credito per il consumatore ed è espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito.
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
<b>Tasso effettivo globale medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali, fermo restando che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
<b>Tasso floor</b>	Tasso minimo contrattuale a favore della Banca.